

Prot. 95948 /RU

## **IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI**

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Vista l'istanza con la quale la Philip Morris Italia Srl, in data 22 giugno 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi da inalazione senza combustione "Heets" in confezione da 10 pezzi;

Viste le istanze con le quali la KT International Sa, in data 21 giugno 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "Corset"; la Imperial Tobacco Italia Srl, in data 23 giugno 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "JPS"; la International Tobacco Agency Srl, in data 29 giugno 2017, 7 luglio 2017 e 31 agosto 2017 ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Asylum" e delle marche di sigaretti "Al Capone"; la Continental Tobacco Italy Srl, in data 4 luglio 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigaretti "Essenze";

Vista l'istanza con la quale la Continental Tobacco Italy Srl, in data 24 agosto 2017 ha chiesto la modifica della denominazione nella tariffa di vendita di una marca di sigaretti;

Visto il provvedimento del 31 gennaio 2017, prot. n. 10140, con il quale ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stato stabilito l'importo dell'accisa per le marche di tabacchi da inalazione senza combustione "Heets" in confezioni da 20 pezzi;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater*, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno 2017, alla tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre procedere all'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi da inalazione senza combustione sopracitate in conformità alla richiesta inoltrata dal fornitore suindicato, sulle quali grava l'accisa determinata ai sensi dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette – e alla tabella C) – sigaretti – allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, e alla tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015;

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in riferimento alle sotto indicate marche di tabacchi da inalazione senza combustione sono stabiliti il prezzo di vendita al pubblico e l'importo dell'accisa:

Marca: **Heets Amber Label**

Pezzi per confezione: n. 10;

Prezzo di vendita per confezione : € 2,50;

Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 250,00

Accisa per pezzo: € 0,06332;

Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,6332;

Accisa per 1000 pezzi: € 63,32.

Marca: **Heets Turquoise Label**

Pezzi per confezione: n. 10;

Prezzo di vendita per confezione : € 2,50;

Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 250,00

Accisa per pezzo: € 0,06336;

Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,6336;

Accisa per 1000 pezzi: € 63,36.

Marca: **Heets Yellow Label**

Pezzi per confezione: n. 10;

Prezzo di vendita per confezione : € 2,50;

Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 250,00

Accisa per pezzo: € 0,06325;

Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,6325;

Accisa per 1000 pezzi: € 63,25.

#### Articolo 2

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

<b>TABELLA A) - SIGARETTE</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
CORSET DEUX À PORTER	astuccio da 20 pezzi	235,00	4,70
JPS COMPACT BLUE STREAM	astuccio da 20 pezzi	210,00	4,20

<b>TABELLA B) - SIGARI</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
ASYLUM 13 GOLIATH 20	da 20 pezzi	2.800,00	280,00
ASYLUM 13 HERCULE 20	da 20 pezzi	2.500,00	250,00
ASYLUM 13 ROBUSTO 20	da 20 pezzi	1.800,00	180,00
ASYLUM 13 SHORT CORONA 20	da 20 pezzi	1.400,00	140,00
ASYLUM 13 SUPER GOLIATH 21	da 21 pezzi	3.500,00	367,50
ASYLUM 13 TORO GORDO 20	da 20 pezzi	2.200,00	220,00

<b>TABELLA C) - SIGARETTI</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
AL CAPONE POCKETS RED FILTER 16	da 16 pezzi	95,00	3,80
AL CAPONE POCKETS RED FILTER 3	da 3 pezzi	133,37	1,00
ESSENZE WILD	da 20 pezzi	94,00	4,70

Articolo 3

1. La denominazione delle seguenti marche di sigaretti è così modificata:

Codice	DA	A
2898	ESSENZE CAFFE'	ESSENZE C

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 8 settembre 2017

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)